COMUNICATO UFFICIALE N. 105
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 118/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/AA

- Viste le comunicazioni della Procura Federale relative ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti riuniti n. 1136 pf 19/20 e n. 1137 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giovanni Luca Rosario ASTORINA e della società CALCIO CATANIA S.p.A., aventi ad oggetto le seguenti condotte:

  GIOVANNI LUCA ROSARIO ASTORINA, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania S.p.a., all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 85, lettera C), paragrafo III), punti 1) e 2) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 194/A del 13/05/2020, per non aver depositato, entro il 30 giugno 2020, la situazione patrimoniale intermedia al 31/03/2020, nonché la situazione patrimoniale intermedia consolidata al 31/03/2020. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

  CALCIO CATANIA S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni Luca Rosario ASTORINA in proprio e, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per conto della società CALCIO CATANIA S.p.A.;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 23 (ventitré) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni Luca Rosario ASTORINA e di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) di ammenda per la società CALCIO CATANIA S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina